

# **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "ITALIA DEGLI ITALIANI ONLUS"**

## **Art.1 COSTITUZIONE**

E' costituita una Associazione denominata "Italia degli Italiani" per la promozione e difesa dei valori e degli interessi culturali, ambientali e sociofinanziari italiani.

L'Associazione è una organizzazione non lucrativa di utilità sociale – Onlus. E tale locuzione, per esteso o l'acronimo Onlus devono essere usati nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

## **Art. 2. SEDE**

La sede ufficiale e legale della Associazione è in Massa, via Massa – Avenza, 2. Possono essere istituite sedi secondarie e succursali in Italia e all'estero.

## **Art. 3. FINALITA'**

L'Associazione non ha alcuno scopo di lucro, è indipendente dai partiti. Da altri enti e da altre associazioni ed ha l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale. Essa è una associazione mutualistica e solidaristica, culturale e operativa ispirata al fine di promuovere e difendere i valori e gli interessi culturali, ambientali e sociofinanziari degli Italiani in quanto cittadini della nazione Italia.

## **Art. 4. SCOPO**

L'Associazione si propone di promuovere e organizzare, nell'ambito delle sue finalità, campagne di informazione e pubblicitarie, pubblicazioni, manifestazioni, studi, convegni, ricorsi legali, ricerche tecniche, commissioni di periti e altre attività idonee al perseguimento delle finalità. Le attività possono essere intese alla sensibilizzazione della popolazione, delle autorità locali e del governo per la ricerca di soluzioni ai problemi culturali, ambientali e sociofinanziari degli Italiani.

## **Art. 5. ATTIVITA'**

Le attività previste dalla Associazione sono:

- Tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla Legge 1.6.1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. 30.9.1963, n. 1409;
- Tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del DLgs 5.2.1997, n. 22;
- Promozione della cultura e dell'arte;
- Tutela dei diritti civili.

Le suddette attività perseguono finalità di solidarietà sociale, e non devono essere esercitate attività diverse da quelle sopra elencate a eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

## **Art. 6. SOCI**

#### **SOCI ORDINARI**

Possono essere soci ordinari dell'Associazione tutti i cittadini italiani maggiorenni e minorenni che abbiano buona condotta morale e civile e che accettino di osservare le norme dello Statuto e dei regolamenti approvati dagli organi dell'Associazione.

#### **SOCI ONORARI**

Il Consiglio Direttivo può nominare soci onorari persone che hanno dato utile e qualificato apporto alle attività dell'Associazione.

#### **SOCI SOSTENITORI**

Possono essere soci sostenitori coloro che versano una quota associativa annua maggiorata e il cui importo minimo è deliberato dal Consiglio Direttivo.

#### **SOCI BENEMERITI**

Il Consiglio Direttivo può nominare soci benemeriti persone che abbiano dato cospicui apporti sotto qualsiasi forma.

#### **SOCI FONDATORI**

Sono soci fondatori quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e coloro che siano diventati soci nei primi tre mesi dalla costituzione formale dell'Associazione, ossia dalla sua registrazione.

Le diverse qualifiche di socio possono cumularsi nella stessa persona. I soci onorari, sostenitori, benemeriti, fondatori, sono anche soci ordinari.

Per tutti i soci è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa ed è previsto per tutti i soci maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. E' esclusa la possibilità di esprimere il voto mediante delega.

### **Art. 7. MODALITA DI ASSOCIAZIONE**

Tutti gli aspiranti soci devono presentare domanda utilizzando l'apposito modulo predisposto e versare la quota associativa annua per l'anno solare in corso. Per i minorenni il modulo deve essere sottoscritto anche dall'esercente la patria potestà. La domanda viene esaminata dal Consiglio Direttivo e se non viene data risposta entro 60 giorni si ritiene accettata. Il Consiglio Direttivo può rifiutare l'accettazione come socio senza indicare alcuna motivazione, in caso di non accettazione la quota associativa sarà restituita.

### **Art. 8. QUOTE ASSOCIATIVE**

Le quote associative annue per i soci ordinari sono riferite all'anno solare e scadono tutte il 31 dicembre di ogni anno, indipendentemente dalla data del versamento. L'importo della quota associativa annua per i soci ordinari è deliberato dal Consiglio Direttivo prima della fine di ogni anno solare. L'importo minimo della quota associativa per i soci sostenitori è deliberato dal Consiglio Direttivo e può essere variato nel corso dell'anno. Possono essere adottati dal Consiglio Direttivo, per ciascuno dei soci sostenitori, importi variabili, ad personam, nei successivi anni dopo il primo anno. Il mancato pagamento della quota associativa annuale sospende il diritto alla partecipazione all'Assemblea e in generale all'attività dell'Associazione e alla qualifica di socio.

### **Art. 9. ASSEMBLEE**

L'Assemblea Ordinaria di tutti i soci è convocata dal Presidente per discutere ed approvare la relazione sulle attività istituzionali; inoltre l'Assemblea elegge un Consiglio Direttivo che resta in carica tre anni. L'Assemblea Straordinaria dei Soci può essere convocata in ogni momento per discutere qualsiasi ordine del giorno. Tutte le Assemblee dei Soci sono convocate dal Presidente con avviso affisso nella sede e nelle succursali almeno 7 giorni prima dell'adunanza, e con eventuali pubblicizzazioni sui mezzi di informazione. L'Assemblea è presieduta dal Presidente che nomina un Segretario ed è valida in prima convocazione se sono presenti almeno la metà di tutti i soci e in seconda convocazione, a distanza di almeno tre ore dalla prima, con qualunque numero di soci. Le deliberazioni sono prese validamente a maggioranza dei presenti. Tutti i soci possono partecipare all'Assemblea e hanno diritto di parlare. Tutti i soci hanno diritto a un voto. Per l'elezione del Consiglio Direttivo, ciascun gruppo di soci effettua una elezione separata dei propri rappresentanti come segue:

- da uno a cinque soci ordinari;
- un socio onorario;
- da uno a due soci sostenitori;
- un socio benemerito;
- da uno a tre soci fondatori.

I soci che hanno diverse qualifiche di socio possono partecipare alle diverse elezioni di loro competenza.

Le assemblee sono convocate nella sede o altrove.

#### **Art. 10. CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di due a un massimo di dodici membri eletti dall'Assemblea o nominati nell'Atto Costitutivo, il primo Consiglio Direttivo nominato nell'Atto Costitutivo dura in carica 3 anni. In ogni caso in cui il numero dei membri del Consiglio Direttivo sia minore del massimo, altri membri possono essere nominati dal Consiglio stesso per cooptazione. Il Consiglio Direttivo esegue le attività della Associazione nel rispetto dello Statuto e delle deliberazioni delle Assemblee.

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge il Presidente dell'Associazione e del Consiglio stesso. Inoltre, se lo ritiene necessario, può eleggere un Vicepresidente, uno o più Tesorieri, uno o più Provirari, uno o più Direttori per i vari settori di attività della Associazione, tutti tra i propri membri. Le nominate cariche sociali possono essere conferite anche alla stessa persona senza alcun limite. Il Consiglio Direttivo può dare incarichi a altri soci o a persone esterne all'Associazione. Il Consiglio Direttivo delibera i rimborsi spese spettanti al Presidente e agli altri membri in riferimento alle attività svolte nell'interesse dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente. L'adunanza del Consiglio Direttivo è valida se è presente almeno la metà dei suoi membri, tra i quali il Presidente o il suo delegato Vicepresidente. Tutte le spese ed erogazioni superiori a € 2000 (duemila) devono essere approvate dal Consiglio Direttivo, per quelle fino a € 2000 (duemila) è sufficiente la decisione del Presidente.

#### **Art. 11. PRESIDENTE**

Il Presidente è nominato nell'Atto Costitutivo e successivamente viene eletto dal Consiglio Direttivo. Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione e con la sua firma sottoscrive tutti gli atti necessari alla sua attività. In caso di assenza o impedimento il Presidente può

delegare con procura privata la firma e le sue attribuzioni al Vicepresidente. Il Presidente dispone tutte le attività necessarie alla vita dell'Associazione per il raggiungimento dei suoi fini.

#### **Art. 12. TESORIERI**

Nel caso siano eletti dal Consiglio Direttivo i Tesorieri o il Tesoriere tengono sotto la loro responsabilità, eventualmente con la collaborazione di professionisti esterni incaricati dal Consiglio Direttivo, tutti i conti, l'amministrazione e contabilità dell'Associazione e firmano per conoscenza tutti i mandati di erogazione, di spesa e di incasso emessi dal Presidente.

La firma del Presidente è, in ogni caso, l'unica necessaria e sufficiente per la rappresentanza dell'Associazione nei suoi rapporti con i terzi, le banche, l'Ufficio Postale. Le firme dei Tesorieri sono necessarie soltanto per gli atti interni amministrativi dell'Associazione.

I Tesorieri ogni anno dovranno redigere il bilancio o rendiconto annuale, che dovrà essere presentato al Consiglio Direttivo per l'approvazione. I Tesorieri in occasione dell'Assemblea dei Soci presentano una relazione su tutto il periodo trascorso.

#### **Art. 13. PROBIVIRI**

Nel caso siano stati eletti dal Consiglio Direttivo, i Probiviri, o il Probiviro decidono su controversie tra soci. Inoltre possono deliberare sospensioni e espulsioni di soci. In ogni caso i Probiviri valutano e decidono soltanto su apposita richiesta effettuata dal Consiglio Direttivo. Contro le deliberazioni dei Probiviri può essere presentato ricorso al Presidente e la sua decisione è finale e non appellabile.

#### **Art. 14. SOSPENSIONE ED ESPULSIONE DI SOCI**

Un socio può essere sospeso per un periodo di tempo o espulso dall'Associazione in caso di comportamento contrario allo Statuto, ai regolamenti e deliberazioni dell'Associazione, o in caso di comportamento morale e civile indegno della qualità di socio.

La sospensione o espulsione può essere proposta al Consiglio Direttivo da qualunque altro socio. Il Consiglio Direttivo, se ritiene motivata la richiesta, propone il caso ai Probiviri per la loro deliberazione.

#### **Art. 15. GESTIONE FINANZIARIA**

Gli esercizi finanziari sono annuali dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. E' obbligatorio redigere il bilancio o rendiconto annuale con lo stato patrimoniale e il conto entrate e uscite. E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse. Tale obbligo può essere assolto anche con la costituzione di riserve vincolate alle predette attività.

#### **Art. 16. PATRIMONIO**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- Quote associative e altri contributi dei soci;
- Sovvenzioni da terzi o enti accettabili in conformità allo spirito e alle finalità dello Statuto e regolarmente accettate dal Consiglio Direttivo;
- Lasciti e donazioni;
- Proventi per iniziative a manifestazioni organizzate dall'Associazione;
- Incrementi normali patrimoniali per investimenti bancari, finanziari o immobiliari con esclusione di investimenti a rischio commerciale e industriale.

#### **Art. 17. LIQUIDAZIONE**

In caso di estinzione o liquidazione dell'Associazione deliberata dall'Assemblea del Soci, la stessa nomina un Liquidatore.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, dell'Associazione il patrimonio dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art 3, comma 190, della legge 23.12.1996, n. 662 (Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2000) salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L'eventuale perdita della qualifica ONLUS sarà equiparata allo scioglimento.

#### **Art. 18.**

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti deliberati dal Consiglio Direttivo e in mancanza le norme di legge e del Codice Civile.